



PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA “CONVENZIONE” PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON CONSEGNA A DOMICILIO OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O AGLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA E/O AGLI ENTI LOCALI E/O AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE

ALLEGATO 2
alle Norme per la partecipazione alla gara

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

Premessa	3
Articolo 1 Oggetto/Lotti di fornitura.....	4
Articolo 2 Consegne.....	4
Articolo 3 Reportistica	5
Articolo 4 Verifica/collaudò della fornitura	6
Articolo 5 Negozio elettronico	8

Premessa

Il presente “Capitolato Tecnico” disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Carburante da autotrazione e la prestazione dei servizi connessi occorrente alle strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima e/o gli enti locali e/o gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale.

Nel corpo del presente “Capitolato Tecnico” viene utilizzata la stessa nomenclatura riportata in premessa nel documento “Schema di Convenzione”.

Nel capitolo 1 sono indicati i quantitativi massimi entro i quali l’Aggiudicataria si impegna a mantenere ferme le condizioni di offerta e i quantitativi minimi che la Committente e le Amministrazioni contraenti espressamente indicate si impegnano ad acquisire.

Nel capitolo 2 sono forniti i dettagli sulle modalità di emissione degli Ordinativi di fornitura ed i termini stabiliti per l’esecuzione delle consegne del prodotto.

Nel capitolo 3 sono specificate le informazioni che l’Aggiudicataria deve produrre ai fini della reportistica ivi prevista.

Nel capitolo 4 sono indicate le modalità di verifica della qualità e della quantità del prodotto consegnato.

Nel capitolo 5 sono specificati gli impegni che l’Aggiudicataria deve assumere ai fini della predisposizione e funzionamento del sito internet con il Negozio Elettronico della “Convenzione”.

Articolo 1

Oggetto/Lotti di fornitura

1. Costituisce oggetto del presente Capitolato Tecnico la fornitura di Benzina super senza piombo, Gasolio e Gasolio artico da autotrazione. Le caratteristiche del Carburante da autotrazione da fornire dovranno essere conformi alle norme di legge, così come riportato nell'Allegato A al presente Capitolato Tecnico.

<i>Prodotto</i>	<i>Norma di riferimento</i>
Benzina super senza piombo	- D. lgs. 21 marzo 2005, n. 66
Gasolio da autotrazione	- D. lgs. 21 marzo 2005, n. 66
Gasolio artico da autotrazione	- UNI EN 590

La fornitura del Carburante da autotrazione alle Amministrazioni Contraenti dovrà avvenire mediante consegna a domicilio nei depositi specificati nell'Allegato "B" del presente documento o nei depositi che, di volta in volta, saranno indicati dalle Amministrazioni che possono aderire alla Convenzione.

2. Le Amministrazioni contraenti si impegnano, sin d'ora, ad acquisire, per ogni Lotto di fornitura, un Quantitativo Minimo di Carburante da autotrazione così come riportato nella tabella di all'Allegato B del presente documento, valevole per l'intera durata della Convenzione di cui all'art. 6 dello "Schema di Convenzione". La fornitura dovrà essere erogata, per ogni Lotto di fornitura, sino a concorrenza di un Quantitativo Massimo così come riportato nell'Allegato "B" del presente documento, valevole, complessivamente, per l'intera durata della Convenzione di cui all'art. 6 dello "Schema di Convenzione". Tale quantitativo non è vincolante in alcun modo per le Amministrazioni operanti sul territorio della provincia di Trento secondo quanto riportato all'Art. 3, comma 4 ed al punto 6 delle Premesse dello "Schema di Convenzione".

Articolo 2

Consegne

1. La consegna del Carburante da autotrazione di cui ai singoli Ordinativi di fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese del Fornitore presso i Luoghi di Consegna indicati dalle Amministrazioni. Consegne di quantitativi eccedenti o inferiori a quelli indicati nell'Ordinativo di fornitura dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione richiedente. In mancanza di tale autorizzazione l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere al pagamento delle quantità consegnate eccedenti l'ordinativo ovvero di procedere al pagamento delle quantità effettivamente consegnate.
2. L'Aggiudicataria si impegna a consegnare il Carburante da autotrazione alle Amministrazioni Contraenti entro la Data di Consegna - corrispondente a **48 (quarantotto) ore solari** decorrenti dal momento in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile ai sensi dell'Articolo 5 comma 4 dello Schema di Convenzione - in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura o comunque entro la diversa Data di Consegna concordata tra l'Unità Ordinante e l'Aggiudicataria.
3. In ogni caso il Fornitore dovrà concordare con l'Unità Ricevente l'esatto giorno ed ora di consegna.
4. La mancata consegna da parte dell'Aggiudicataria entro il termine massimo di consegna stabilito e/o

concordato dà origine all'applicazione delle penali previste all'Articolo 14 comma 1 dello Schema di Convenzione.

5. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga - nell'esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione - di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici, sarà sua cura comunicare a ciascuna Amministrazione contraente e per loro alle rispettive Unità Ordinanti, l'indirizzo cui inviare gli Ordinativi di fornitura. Il Carburante da autotrazione richiesto dovrà essere consegnato con automezzi idonei dotati di contatori volumetrici tarati, sigillati e comunque conformi alla normativa vigente prevista in materia. Il Fornitore dovrà adottare, nei rapporti con le Amministrazioni contraenti, solo mezzi ed attrezzature nel rispetto delle normative di Legge, regolamenti e criteri di "buona tecnica (es. UNI, CEI, ecc.)".
6. Le consegne dovranno rispettare rigorosamente le leggi che regolamentano la circolazione degli idrocarburi ed oli minerali.
Ogni consegna dovrà essere corredata dal Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) e dal certificato di lettura contaltri e di ogni altro documento prescritto dalla legge ai fini della regolare consegna secondo le modalità sopra richieste.
Prodotti consegnati con documenti non conformi alle suddette leggi saranno respinti. In particolare il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), relativo ad ogni carico, dovrà riportare lo stesso valore, rispettivamente per la quantità espressa sia in litri che in chilogrammi. Inoltre, per le forniture provenienti dalle raffinerie, i documenti saranno rilasciati direttamente dal deposito di partenza.
7. Con riferimento al singolo Ordinativo di fornitura, al fine dell'accettazione del prodotto consegnato, ciascuna Amministrazione contraente potrà disporre i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente documento.
8. Qualora, a seguito dell'accertamento di cui al successivo punto 4.2 dell'Art. 4, dovesse risultare una differenza tra volume e numero di litri ordinati e volume e numero di litri effettivamente consegnati, le Amministrazioni potranno concedere una tolleranza del 3% (treper cento); entro tale percentuale non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle consegne inferiori in misura superiore alla suddetta percentuale, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione richiedente, si applicheranno le penali previste all'art. 14 comma 1 dello Schema di Convenzione. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi in più eccedenti detta percentuale di tolleranza potranno essere alternativamente trattenuti o respinti.

Articolo 3 **Reportistica**

1. L'Aggiudicataria si impegna a fornire al Gestore del sito delle Convenzioni **mensilmente** e per tutta la durata della "Convenzione", anche se prorogata, l'elenco degli Ordinativi di fornitura ricevuti e dalla stessa confermati con indicazione, a mero titolo indicativo e non esaustivo, per ogni Ordinativo delle seguenti informazioni:
 - data dell'Ordinativo di Fornitura;
 - data di Consegna richiesta;
 - quantità richiesta;
 - quantità spedita;
 - temperatura e densità;
 - data di spedizione;
 - quantità ricevuta/riscontrata;

- data di ricevimento;
 - quantità fatturata;
 - importo unitario senza Accise/senza IVA in Euro;
 - importo totale senza Accise/senza IVA in Euro;
 - importo unitario con Accise e/o IVA in Euro;
 - importo totale con Accise e/o IVA in Euro.
2. L'Aggiudicataria dovrà rendere disponibile la reportistica entro il termine perentorio del **giorno 15 del mese successivo** a quello oggetto della reportistica.
 3. Le modalità di trasmissione e l'esatto contenuto dei report richiesti saranno concordati tra la Committente, anche attraverso il Gestore del sito delle Convenzioni e l'Aggiudicataria. Qualora nell'esecuzione della "Convenzione", anche se prorogata, si rendessero necessarie variazioni al contenuto dei report l'Aggiudicataria si impegna sin d'ora ad effettuarle a propria cura e spese.
 4. La reportistica di cui al presente articolo potrà essere richiesta per ogni singolo Ordinativo di fornitura, secondo modalità di comunicazione, anche telematica, dei dati alternative rispetto a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Le modalità specifiche di trasmissione dei dati verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale del Gestore del Sito delle Convenzioni.
 5. Nel caso di cui al precedente comma, i dati richiesti dovranno essere trasmessi dall'Aggiudicataria entro e non oltre **2 (due) giorni lavorativi** dalla data di effettiva consegna del Gasolio da riscaldamento di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 4

Verifica/collauda della fornitura

4.1 Controlli di qualità

1. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre, ogni 12 mesi nell'arco della durata contrattuale di cui all'art. 6 dello Schema di Convenzione ovvero ogni 25.000 litri complessivi di fornitura a una medesima Amministrazione richiedente di una stessa tipologia di prodotto, almeno un controllo le cui spese siano a carico del Fornitore, al fine di verificare la conformità del Carburante da autotrazione consegnato dal Fornitore alle specifiche tecniche riportate nell'Allegato A al presente documento.
2. Nel caso in cui le Amministrazioni contraenti decidessero di sottoporre ad analisi, in contraddittorio tra le Parti, il Carburante da autotrazione richiesto tramite gli Ordinativi di fornitura all'Aggiudicataria, la stessa, sin d'ora, si impegna a prestare, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per le attività di analisi del prodotto. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna
3. Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni contraenti, per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, le Unità Utilizzatrici disporranno, all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo, dall'autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme ISO 3170 o ISO 3171, di nr. 3 (tre) campioni del Carburante da autotrazione posti in 3 (tre) idonei contenitori. Il prelievo sarà effettuato, in parti uguali, a tre diversi livelli dell'autobotte: superiore, mediano, inferiore. In caso di autobotte divisa in scomparti, il prelievamento avverrà secondo le modalità sopra descritte in ciascun scomparto e il carburante prelevato sarà opportunamente miscelato in modo da costituire un campione unico che ad ogni conseguente effetto si intenderà rappresentativo dell'intera fornitura.

Il campione verrà ripartito in contenitori sigillati, che dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice, il numero di D.A.S. (Documento di Accompagnamento Semplificato), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell'Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.

I suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente, uno al Fornitore, uno all'Amministrazione contraente ed uno alla Stazione Sperimentale per i Combustibili di S. Donato Milanese oppure ad uno dei Laboratori chimici delle Dogane oppure ad altro laboratorio di analisi accreditato concordato tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui al precedente comma 1.

Nel caso in cui il Carburante da autotrazione rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui all'Allegato A al presente documento, fermo restando quanto stabilito all'Art. 14 dello Schema di Convenzione:

- il Carburante da autotrazione potrà essere rifiutato dall'Unità Utilizzatrice; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica dei luoghi in cui è stato versato il prodotto ed alla sostituzione della partita di prodotto rifiutata, con modalità e tempi da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice e comunque **non oltre 3 (tre) giorni** dalla comunicazione di rifiuto del prodotto;

Le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Carburante da autotrazione di cui al precedente punto 1 del presente articolo, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore.

4. In ogni caso all'arrivo del prodotto sarà facoltà dell'Unità Ricevente procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità di cui al successivo art. 4.2 comma 4.
5. Nel caso in cui le Amministrazioni contraenti decidessero di disporre, nell'arco della durata contrattuale di cui all'art. 6 dello Schema di Contratto, controlli aggiuntivi rispetto a quanto stabilito al precedente punto 1:
 - nel caso in cui il Carburante da autotrazione rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui all'Allegato A al presente documento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Carburante da autotrazione, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico del Fornitore, che dovrà, in caso di rifiuto della fornitura da parte dell'Unità Ricevente, e fermo restando quanto stabilito all'Art. 14 dello Schema di Convenzione, procedere alla bonifica dei luoghi in cui è stato versato il prodotto ed alla sostituzione della partita di prodotto rifiutata;
 - nel caso in cui il Carburante da autotrazione rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui all'Allegato A al presente documento e alle relative norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Carburante da autotrazione, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell'Amministrazione.

4.2 Controlli di quantità

1. Il controllo sull'ammontare di Carburante da autotrazione avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni.
2. La singola Unità Ricevente verificherà, per ogni consegna, che il D.A.S. riporti almeno i seguenti dati:
 - Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso in litri a 15°C;

→ Volume a Temperatura di carico;

→ Densità a 15°C.

Nel caso in cui il DAS fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste al comma 1, lett. c) dell'art. 14 dello Schema di Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

3. L'Unità Ricevente, qualora non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di Carburante da autotrazione consegnata a temperatura del prodotto allo scarico, dovrà rilevare:
 - a. nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.P.R. n. 182 del 28 Marzo 2000 e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.P.R. 182), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna;
 - b. nelle autocisterne chilolitriche, il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano (qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali di cui al comma 1 dell'art. 14 dello Schema di Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno);

Qualora l'Unità Ricevente, viceversa, disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di Carburante da autotrazione consegnata a temperatura del prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all'interno dei medesimi serbatoi.

4. Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Carburante da autotrazione fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.

All'arrivo dei prodotti sarà facoltà dell'Unità Ricevente procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità, in contraddittorio con il Fornitore.

I volumi di Carburante da autotrazione determinati a temperatura del prodotto allo scarico saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi, per la conversione, delle tabelle ufficiali (tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M). A tale scopo, la densità a 15°C e la temperatura del prodotto allo scarico, se non rilevati e calcolati al momento dello scarico saranno ricavati dal D.A.S..
5. Nel caso in cui l'Unità Ricevente non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui ai precedenti punti, ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal D.A.S.
6. Le Amministrazioni contraenti si riservano di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di fornitura all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Trento affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 182 del 28 Marzo 2000.

Articolo 5

Negozi elettronico

5.1 Predisposizione del sito internet con il Negozi Elettronico della "Convenzione"

1. Il Gestore del Sito delle Convenzioni, su incarico della Committente, potrà predisporre all'interno del medesimo sito il Negozi Elettronico della "Convenzione", con tutte le informazioni utili agli utenti.

2. A tal fine l'Aggiudicataria, nel termine di **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta formale del Gestore stesso, trasmessa mediante comunicazione a mezzo fax, dovrà mettere a disposizione quanto richiesto dal Gestore stesso al fine della predisposizione e aggiornamento del Negozio Elettronico. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale del Gestore del Sito delle Convenzioni.

5.2 Funzionamento del sito internet con il Negozio Elettronico della “Convenzione”

1. L'Aggiudicataria dovrà predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta formale della Committente, trasmessa mediante comunicazione a mezzo fax, e secondo le modalità comunicate dalla Committente stessa, un collegamento internet con il Negozio Elettronico della “Convenzione” al fine di:
 - ricevere gli Ordinatori di fornitura inviati dalle Amministrazioni contraenti con modalità telematica ai sensi dell'art. 5 dello Schema di Convenzione. In tal senso, l'Aggiudicataria dovrà apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinatori di fornitura trasmessi dalle Amministrazioni contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione degli Ordinatori stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto. Per la corretta ricezione degli Ordini di fornitura trasmessi dalle Amministrazioni contraenti, è necessaria la seguente dotazione tecnica minima: disponibilità di un personal computer con Internet Explorer 5.5; collegamento ad internet; possesso di una casella di posta elettronica;
 - monitorare costantemente la situazione degli Ordinatori di fornitura;